



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni generali allegati al documento di stipula sul MEPA R.D.O. n.

6060453 Messa in sicurezza mediante idoneo puntellamento capriata in legno

della copertura magazzino 14 (PG 04) – Caserma Mezzacapo (ID 4898)

TARANTO E.F. 2026.

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	CLASSIFICA	PREVALENTE/ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI
OG 1	€ 10.141,58	I	PREVALENTE	SI	SI Max 49%
			Importo massimo subappaltabile Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario fermo restando quanto statuito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.		
TOTALE	€ 10.141,58				

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza

N.B.:

1) La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, ha

quantificato gli oneri della manodopera complessivi pari ad € 3.291,19

(tremiladuecentonovantuno/19) non soggetti a ribasso;

2) ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.C. (INFR) Giovanni LA DISA per la

fase di programmazione ed esecuzione, che ai sensi dell'art. 114 co.2

del Codice, ha nominato come Direttore dei Lavori il S.T.V. (INFR)

Gianluigi CALO'.

ARTICOLO 1 - SOPRALLUOGO

➤ In considerazione della natura e della ubicazione degli interventi da



eseguire, **non è obbligatorio** il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori;

- Per effettuarlo, dovrà richiederlo preventivamente al 1° Ufficio Lavori di questa Direzione, nella persona del S.T.V. (INFR) Gianluigi CALO' – tel. 099/7752323 email gianluigi1.calo@marina.difesa.it.

Ai fini dell'accettazione per il sopralluogo dovrà altresì essere esibita la RDO.

Per la sola presa visione della documentazione progettuale, si ha per assolta all'atto della pubblicazione sul sito MEPA e sul sito istituzionale www.marina.difesa.it.

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE OFFERTA

Codesta impresa è invitata a presentare un'offerta per concorrere ad una procedura di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice, con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice con le modalità di cui all'Allegato II.2 del predetto Codice, sull'importo base palese di **€ 10.141,58 (diecimilacentoquarantuno/58)** di cui **€ 334,85 (trecentotrentaquattro/25)** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed **€ 3.291,19 (tremiladuecentonovantuno/19)** per costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%, che sarà versata all'erario da questa Stazione Appaltante, meglio precisato nel Progetto Esecutivo.

ARTICOLO 3 - NORMATIVE

I suddetti lavori per tutto quanto non previsto nel presente invito e nel Progetto Esecutivo, si svolgeranno nel pieno rispetto di tutta la normativa di seguito elencata:



- D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, di seguito denominato Codice;

- D.lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici 36/2023”;

- D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

- D. Lgs. n.81/2008;

- Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

- Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

- R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO

Il compenso che sarà riconosciuto, sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerto al predetto importo, che sarà ratificato con l’emissione dell’ordine di stipula sulla piattaforma del MEPA.

Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE



Codesta azienda, dovrà, pena esclusione, allegare sulla piattaforma mepa alla RDO, la seguente documentazione amministrativa, in conformità ai fac-simile allegati alla presente RDO:

- a. ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, il legale rappresentante, responsabile tecnico e tutte le persone munite di potere di rappresentanza, nonché, quelle previste dall'art. 94 comma 3 del Codice, dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il "documento di gara unico europeo" nelle voci di pertinenza **corredato della copia di un documento di identità del dichiarante;**
- b. patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto da ciascun concorrente;
- c. modello dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, corredato della copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- d. Copia dell'attestazione, relative alle categorie attinenti alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità. In mancanza di quest'ultima, qualsiasi documentazione utile ad attestare le lavorazioni analoghe ai lavori da eseguire effettuate negli ultimi cinque anni;
- e. il possesso di una patente a crediti, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 81/2008 modificato dalla L. del 29 aprile 2024 n. 56;
- f. Attestato di eventuale avvenuto sopralluogo;

Ai sensi dell'art. 101 del codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo



di cui all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

g. indicare l'eventuale richiesta di subappalto nel "documento di gara unico

europeo" nella voce di pertinenza;

h. l'autorizzazione a questa amministrazione all'invio delle comunicazioni,

ai sensi dell'art. 90 del Codice, indicando l'indirizzo di posta elettronica

certificata per ricevere le stesse.

N.B.. Si rammenta che tutte le autocertificazioni dovranno essere rese, pena

esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.

445/2000.

ARTICOLO 6 - OFFERTA

L'offerta, deve essere compilata secondo l'allegato e, **pena esclusione**, deve:

➤ indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere.

L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio

aritmetico (esempio 15,753% (diconsi

quindicivirgolasettecentocinquantatre). In caso di discordanza tra la

percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida

quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. La percentuale di ribasso

deve essere limitata alla 3^a cifra decimale;

➤ indicare il costo del personale stimato per l'esecuzione dell'appalto;

➤ indicare i costi della sicurezza aziendale (oneri da rischio specifico);

➤ non contenere riserve e/o condizioni;

➤ essere firmata digitalmente dalla persona che ha la rappresentanza legale



dell'impresa;

- contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo.

ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO

La gara si svolgerà sul portale MePA, nei giorni indicati nella RDO:

1^ Seduta – valutazione della documentazione amministrativa, apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione.

Eventuali ulteriori sedute saranno comunicate solo ed esclusivamente sulla piattaforma MEPA.

ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso con l'applicazione, di quanto previsto all'art. 54 comma 2 dello stesso Codice.

Si procederà, in applicazione dell'art. 54 comma 1, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2.

Si rammenta che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà specificare, ***pena esclusione***, che il prezzo complessivo offerto, derivante dall'applicazione del ribasso all'importo a base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza e dei costi d'incidenza della mano d'opera, è comprensivo dei costi della sicurezza aziendali (oneri da rischio specifico) art.



108 comma 9 del Codice.

Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.

L'aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.

Nel caso che vi siano due o più offerte più basse uguali, si chiederà ulteriore sconto percentuale con successiva nostra lettera.

La facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Successivamente alla proposta di aggiudicazione si procederà all'aggiudicazione solo dopo aver esperito le verifiche a riguardo della veridicità delle dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti speciali.

ARTICOLO 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del Codice la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive prodotte e del documento di gara unico europeo, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

ARTICOLO 10 - AVVALIMENTO

È consentito nelle forme e nei modi di cui all'art. 104 del Codice.

In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C – 27/15 e 10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel C.S.A., l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria lavori.



Pertanto:

- Non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di lavori;
- Può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario relativamente alla categoria lavori.

ARTICOLO 11 – VERIFICA POSSESSO REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale (FVOE)**, reso disponibile dall'Anac (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 262 del 20 giugno 2023. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute e, tramite apposite funzionalità, inserire nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti la cui produzione è a proprio carico.

Si precisa che questa stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali e speciali rese dagli accorrenti ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del Codice; l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 11 co. 11.2 della sopra citata delibera, gli operatori



economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice.

ARTICOLO 12 – APLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

NAZIONALI DI SETTORE

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.lgs 36/2023, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024), per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, il Ccnl applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione degli stessi in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 sono CCNL con codice F012, F015, F018.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) dell'allegato I.01 del D.lgs 209/24, i lavori da eseguire ricadono nella categoria lavori OG 1 e CPV 45262522-7.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 36/2023 sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione della propria offerta, può indicare il differente contratto collettivo da esso applicato purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa Stazione Appaltante.

In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 36/2023, prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione, sarà richiesta all'operatore economico una dichiarazione con il quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato in sede di offerta per tutta la sua durata del Contratto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Le medesime tutele normative ed economiche devono essere garantite anche ai lavoratori in subappalto;



A norma dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico, presentando offerta, si impegna a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sopracitati, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ARTICOLO 13 – PATENTE A CREDITI

Per le imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio il possesso di una patente a crediti, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 81/2008 modificato dalla L. del 29 aprile 2024 n. 56.

Nei cantieri temporanei o mobili la verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi appaltatori, della patente o dei requisiti alternativi è obbligatorio per il committente o responsabile dei lavori.

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs 81/08, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con



punteggio inferiore a quindici crediti.

ARTICOLO 14 – GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione della tipologia dei lavori da affidare, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della buona esecuzione degli obblighi derivanti dalla R.D.O., l'amministrazione potrà esonerare l'appaltatore dalla presentazione della polizza fidejussoria definitiva, qualora lo stesso richieda l'applicazione dell'esonero cauzionale dell'1% contestualmente alla presentazione dell'offerta.

Qualora l'affidatario non richieda l'applicazione dell'esonero cauzionale, dovrà produrre a questa Direzione una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale netto con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. Ai sensi del medesimo articolo comma 4-bis, comma aggiunto dall'art 19 comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Qualora, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria, non presenti la documentazione richiesta per la stipula del contratto e non provveda agli adempimenti relativi alla cauzione definitiva oppure i rappresentanti legali non si presentino per la sottoscrizione del contratto, questa Amministrazione adotterà nei suoi confronti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti, nonché l'esclusione dall'elenco delle ditte.

La stessa dovrà essere:



➤ prodotta in sede di stipula contrattuale;

➤ essere correlata da autentica notarile, che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.

La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ARTICOLO 16 - POLIZZA CONTRO TERZI

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa contro i danni che preveda anche la responsabilità civile arrecata a terzi. La somma assicurata per le opere, dovrà essere pari al valore del Contratto. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. La predetta polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e dovrà cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure alla data del certificato di regolare esecuzione o



comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo non comporterà l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ARTICOLO 17 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione ai quali verrà sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, successivamente:

- All'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023;
- formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.);
- attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021;
- alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: **F691IT**, previa successiva nostra comunicazione;
- all'acquisizione d'ufficio del documento unico di Regolarità contributiva (DURC) nei riguardi dei propri dipendenti;
- all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.



Il pagamento del saldo è subordinato alla costituzione di apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'I.V.A. con aliquota del **22%** sarà a carico di questa Amministrazione e sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 19 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, è prevista l'anticipazione sull'importo dell'intero contratto, sino ad un massimo del 20% e dietro esplicita richiesta dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertati dal responsabile del procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà ridotto ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero delle quote di anticipazione in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.



Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari a quella calcolata dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ARTICOLO 20 - CONSEGNA E DURATA

Il verbale di consegna lavori verrà redatto in contraddittorio tra codesta impresa ed il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione di questa Stazione Appaltante.

La durata dei lavori è prevista in giorni **17 (diciassette)** solari e consecutivi a far data dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive 3 (tre) giornate.

ARTICOLO 21 - PENALI

In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,5 ‰ per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai sensi dell'art.126 co.1 del Codice.

ARTICOLO 22 - CONTESTAZIONI

22.1) Al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni



su aspetti tecnici e le riserve.

22.2) Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

22.3) Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

22.4) L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

22.5) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 23 - RISERVE

23.1) Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

23.2) L'affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo



atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

23.3) Il direttore dei lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 24 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Nel caso in cui la durata dei lavori dovesse risultare superiore a un anno, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, il costo dell'opera (l'importo contrattuale originario al netto del ribasso) subisca una variazione in aumento, superiore al 3 (tre) per cento, l'appaltatore, dietro presentazione di apposita istanza, debitamente motivata e con l'esplicitazione della modifica intervenuta rispetto alle condizioni rilevabili al momento dell'offerta, ha diritto all'adeguamento dei prezzi nella misura dell'90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 3 (tre) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.

Ai fini dell'accertamento della suddetta variazione, a cura del Direttore dei lavori, si fa riferimento agli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT con particolare riguardo alla tipologia del lavoro da eseguire.



Sulla richiesta dell'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuto.

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni singolo SAL o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri.

Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL

PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, con riferimento al capitolato speciale di appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d).

Non si ravvedono presupposti per imporre l'esecuzione di specifiche lavorazioni in capo all'affidatario, fermo restando quanto statuito dall'art. 119



comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, il subappalto relativo alla categoria prevalente è consentito nella misura massima del 49%.

Ai sensi del comma 2 quinto periodo del predetto articolo, (*periodo inserito dall'art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 2-bis. (comma inserito dall'art. 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024), nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le opere oggetto della presente RDO **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.**

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare



il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni secondo quanto previsto nel precedente citato articolo 12.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. (periodo sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024).

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI/ONERI APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2023 oltre che quelli del Capitolato Generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata d'ufficio da questa amministrazione, la stessa provvederà ad effettuare la detrazione pari al debito sull'unico pagamento previsto.

Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore è tenuto al rispetto dei criteri ambientali definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con



il D.M. 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (CAM).

ARTICOLO 28 - TUTELA SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 29 – PATTO INTEGRITÀ

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e al codice di comportamento Ministero Difesa, approvato con Decreto del 29/01/2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6



novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante dell'ordine di stipula.

ARTICOLO 30 - VARIE

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

L'Atto negoziale, verrà firmato con la procedura prevista per la firma digitale.

Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall'Ente Appaltante saranno inviate all'operatore tramite piattaforma MEPA, o pubblicate sul sito del committente www.marina.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del presente invito saranno soddisfatti esclusivamente tramite piattaforma MEPA, a condizione che pervengano entro il termine previsto sulla stessa piattaforma.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

ARTICOLO 31 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE

Si elencano i documenti che costituiscono il progetto esecutivo:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Relazione Generale;
- Computo Metrico;
- Analisi prezzi;



- Elenco prezzi unitari;

- PSC;

- Stima incidenza costi manodopera;

- Stima costi oneri di sicurezza;

- Layout di cantiere.

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

ARTICOLO 33 - SPESE

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti l'R.D.O., sono a carico dell'appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986**, n. **131**, art. **5** comma **2**, la Scrittura Privata discendente dalla presente RDO verrà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

Il valore dell'imposta di bollo è individuato, ai sensi dell'art. 18 co.10 del Codice, con la Tabella di cui all'Allegato I.4 dello stesso.

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente invito, se ritenuto immediatamente lesivo di interessi



giuridicamente rilevanti, è impugnabile con ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel

termine di trenta giorni dalla ricezione del presente invito.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno

di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di

Taranto.

Accesso agli atti:

Ai sensi degli art. 35 e 36, eventuali istanze di accesso agli atti devono essere

presentate a: Ministero della Difesa – Direzione del Genio Militare per la

Marina Taranto – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Rampa L. Da

Vinci, 1 74121 Taranto - IT - Telefono 0997754812 - fax 0997754804 - Posta

elettronica (e-mail): marigenimil.taranto@postacert.difesa.it - Indirizzo

Internet (URL): www.marina.difesa.it.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funz. Amm. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)